

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

COMMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2022 [L. 234/2021]¹

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante norme sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (c.d. Legge di stabilità 2022) si articola in due sezioni: l'**art. 1 (composto da 1013 commi, di cui si occupa questo commento)** svolge essenzialmente le funzioni della tradizionale legge di stabilità. La seconda sezione (artt. 2-22), contiene le disposizioni sul bilancio pluriennale dello Stato, che non vengono esaminate in questo documento.

Al fine di agevolare l'individuazione delle **disposizioni di maggior interesse per le università**, le norme introdotte dalla legge di stabilità sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dal (dis-)ordine numerico dei commi fissato dal legislatore.

Entrata in vigore

La legge di stabilità per il 2022 (legge n. 234/2021) è in vigore **dal 1° gennaio 2022**.

Strumenti di lettura

- [Testo della legge di stabilità 2022 \[l. 234/2021\]](#) - link permanente a Normattiva.it
- *Documentazione pubblica:*
 - [Dossier Vol. I - art. 1, commi 1-296](#)
 - [Dossier Vol. II - art. 1, commi 297-633](#)
 - [Dossier Vol. III - art. 1, commi 634-1013](#)
 - [Quadro di sintesi degli interventi](#)
 - [Lavori preparatori](#)

IN EVIDENZA

Personale

Piani straordinari di assunzione (anche PTA) - Valorizzazione del PTA - Incremento accessorio dei dipendenti pubblici - Rinnovi contrattuali - Contratti specializzazione medica - Congedo paternità - Ex lettori di lingua straniera - Rientro cervelli - Pensione anticipata

Studenti

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

Dottorandi: incremento importo borse di studio - Contributo per studenti fuori sede -
Mobilità internazionale studenti

Ricerca e imprese

Ricerca, fondi e altri finanziamenti - Imprese: patent box, ricerca e sviluppo 4.0 -
Adeguamento prezzi materiali contratti pubblici

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

A.INCREMENTO FFO	3
B.LAVORO NELLE UNIVERSITÀ.....	4
1.ASSUNZIONI E PROROGHE	4
Piani straordinari di assunzione (anche PTA)	4
Chiamate dirette per professori e ricercatori	4
Proroga dei contratti di consulenza e collaborazione (PNRR)	5
Autorizzazioni ad assumere (proroga)	5
2.CONTRATTAZIONE E ACCESSORIO	6
Valorizzazione del PTA.....	6
Incremento dell'accessorio dei dipendenti pubblici	6
Rinnovi contrattuali.....	7
Nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici	7
Contratti specializzazione medica	7
Incarichi e personale del SSN.....	7
Piano integrato di attività e organizzazione delle PA (rinvio).....	8
3.RAPPORTO DI LAVORO	9
Congedo paternità.....	9
Ex lettori di lingua straniera	9
Parità di genere: Osservatorio nazionale e certificazione	9
C.FISCALI E PENSIONI	10
1.TRATTAMENTO FISCALE PERSONE FISICHE	10
Rientro cervelli	12
2.PENSIONI	13
Pensione anticipata (Quota 102).....	13
Opzione donna	14
D.STUDENTI	14
Convenzioni di tirocini di formazione e orientamento.....	14
1.DIRITTO ALLO STUDIO.....	14
Dottorandi: incremento importo delle borse di studio	14
Spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali	14
Accesso alla rete di connessione dati da parte di studenti universitari	15

Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati	15
2.MOBILITÀ INTERNAZIONALE STUDENTI	15
E.RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	16
Soppressione dell'agenzia nazionale per la ricerca.....	16
1.FONDI E ALTRI FINANZIAMENTI.....	16
Fondo italiano per la scienza	16
Fondo per la diffusione della cultura della legalità	17
Fondo cultura	17
2.IMPRESE: PATENT BOX, RICERCA E SVILUPPO.....	18
F.LEGISLAZIONE TECNICA.....	20
Adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici	20
Modifica del codice civile in tema di appalti (trasporti)	21

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ - LEGGE DI STABILITÀ 2022

A.INCREMENTO FFO

Il comma 297, art. 1, della legge di stabilità in commento, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)², a decorrere dal 2022 (di € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026).

Parte degli incrementi (85 mln di euro per il 2022 e 105 mln di euro per il 2023) incrementano il FFO senza vincoli di destinazione.

Parte degli incrementi, invece, sono destinati a specifiche finalizzazioni, tra cui:

- a) Piani straordinari di assunzione: di professori, RTDB e PTA;
- b) Valorizzazione del PTA (contrattazione integrativa);
- c) cofinanziare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- d) Scuole superiori ad ordinamento speciale e consolidamento della Scuola superiore meridionale;
- e) dottorati di ricerca: incremento dell'importo delle borse di studio;
- f) studenti fuori sede.

² Si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per: 1) il personale docente, ricercatore e non docente; 2) l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie; 3) la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale; 4) le attività sportive universitarie; 5) il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche (cfr. art. 5, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 537/1993).

1.ASSUNZIONI E PROROGHE

Piani straordinari di assunzione (anche PTA)

La legge di stabilità in commento incrementa il FFO per l'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo **€ 75 mln per il 2022**, € 300 mln per il 2023, € 640 mln per il 2024, € 690 mln per il 2025 ed € 740 mln annui dal 2026, **in deroga alle vigenti facoltà assunzionali**, "al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti" (comma 297, lett. a, art. 1 in commento).

Sulla base delle risorse disponibili, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa all'A.S. 2448, sono attivabili **tre piani straordinari di reclutamento**, nei termini seguenti:

1. uno di € 300 mln, con **decorrenza 1° ottobre 2022**³, con il quale si ritiene possano essere assunti circa 517 professori ordinari, 947 professori associati, 1.500 ricercatori a tempo determinato di tipo B, 1.715 PTA;
2. uno di € 340 mln, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, si prevede possano essere assunti 590 PO, 1.050 PA, 1.706 RTDB e 1984 PTA;
3. uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2025, e uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2026 (per ognuno dei due piani: 86 PO, 158 PA, 250 RTDB e 286 PTA).

In particolare, con riferimento alle assunzioni dei professori, le risorse incrementalmente sono riservate esclusivamente alle procedure di **chiamata competitiva**, di cui all'art. 18 della legge 240/2010 (con valutazione delle competenze dei candidati nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione), **rispettando il vincolo di riserva** delle risorse corrispondenti ad almeno il 20% dei posti disponibili **di professore di ruolo** alla chiamata di soggetti esterni alla medesima università (comma 4 dello stesso art. 18).

I **criteri di riparto** delle risorse così destinate devono essere individuati **con decreto del MUR**, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nelle **ultime valutazioni degli atenei**: Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e valutazione delle politiche di reclutamento⁴.

Sulla disciplina relativa a turn-over e assunzioni di professori e ricercatori universitari, vedi anche il [tema web del Servizio Studi della Camera](#).

Chiamate dirette per professori e ricercatori

Il comma 297, lett. c) destina l'incremento del FFO di **€ 10 mln annui**, a decorrere **dal 2022**, per incentivare, mediante **cofinanziamento statale**, delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario, di cui all'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge n.

³ La stessa relazione tecnica faceva presente che la decorrenza è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, al riparto delle risorse, lasciando poi il tempo necessario agli atenei per l'avvio e l'espletamento delle procedure concorsuali.

⁴ Le due valutazioni sono effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e rilevano per il riparto fra gli atenei di una parte della c.d. quota premiale del FFO (ex art. 60, comma 01, d.l. 69/2013).

230/2005 (per studiosi stabilmente impegnati all'estero o in istituti stranieri oppure vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione).

Si segnala che la disciplina per le chiamate dirette è stata recentemente modificata dall'[art. 26, comma 1](#), il quale modifica l'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, prevedendo:

- l'**ampliamento della possibilità di chiamata diretta** per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università anche a studiosi stabilmente impegnati presso **istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano** che ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente (sulla base delle tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni 3 anni dal MUR, sentito il Consiglio universitario nazionale);
- si specifica che la possibilità di chiamata di studiosi che siano risultati **vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca** di alta qualificazione riguarda i vincitori di programmi per i quali sono previste procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti **condotti da singoli ricercatori**. Inoltre, con riguardo al finanziamento degli stessi programmi, si fa riferimento (oltre che a quelli finanziati dall'UE e dal MUR) anche a quelli finanziati da **organizzazioni internazionali e da altre Amministrazioni centrali** dello Stato;
- specifica che la commissione nazionale di valutazione deve rendere al MUR un parere *"in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama"*.

In sede di conversione in legge, invece, è stata **soppressa** la possibilità (introdotta nella versione originaria del d.l. 152/2021 in commento) di chiamata diretta per studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal MUR nell'ambito del **"programma di rientro dei cervelli"**, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

Proroga dei contratti di consulenza e collaborazione (PNRR)

Il comma 995 consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare **per una sola volta** i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione (ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001), **fino al 31 dicembre 2026**. La proroga in questione è consentita nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

Autorizzazioni ad assumere (proroga)

Si segnala che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2022** del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, **relative alle cessazioni** verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e le relative autorizzazioni ad assumere, se previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022 ([art. 1, commi 1 e 3, lett. a, d.l. 228/2021](#)).

Le norme consentono dunque di disporre, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti, così poter contare sulle

disponibilità degli **stanziamenti già accantonati da leggi precedenti**, senza mandarli in economia.

La norma è suscettibile di ulteriori modificazioni in sede di conversione in legge del menzionato decreto-legge 228/2021 (entro il 1° marzo 2022).

2.CONTRATTAZIONE E ACCESSORIO

Valorizzazione del PTA

Il FFO è incrementato di **€ 50 mln** annui a **decorrere dal 2022**, destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo per il raggiungimento, da parte delle università, di più elevati **obiettivi nell'ambito di didattica, ricerca e terza missione** (comma 297, lett. b, art. 1, legge di stabilità in commento).

I **criteri di riparto tra le università**, nonché i **principi generali** per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al PTA, devono essere definiti con il **decreto del MUR che ripartisce il FFO**.

È immediatamente applicabile la norma che prevede l'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo per la partecipazione ad appositi **progetti finalizzati** al raggiungimento dei più elevati obiettivi nell'ambito di didattica, ricerca e terza missione, nel **limite massimo pro capite del 15%** del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti dalla **contrattazione collettiva integrativa**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di ripartizione del FFO.⁵

Incremento dell'accessorio dei dipendenti pubblici

Il comma 604 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (compresi i dirigenti) **rispetto a quelle destinate nel 2021**.

In base al limite generale finora vigente (di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 25 maggio n. 75/2017), l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e compreso il personale dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Con la norma in commento, le singole amministrazioni interessate (tra cui le università), possono procedere all'individuazione di una **percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2018**.

Le **modalità e criteri** di determinazione degli incrementi dei trattamenti accessori sono stabiliti dalla **contrattazione collettiva nazionale 2019-2021**, secondo la medesima percentuale e secondo i **medesimi criteri definiti per il personale statale**.⁶

⁵ La relazione illustrativa all'A.S. 2448 faceva presente che l'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle università (e degli enti pubblici di ricerca), calcolati in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Questa circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per il PTA delle università comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti.

⁶ L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 80/2021, richiamato dal comma 604, aveva già introdotto una disposizione di natura programmatica, che rinviava a successivi interventi normativi l'individuazione delle risorse necessarie per definire, in sede di CCNL, i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.

Rinnovi contrattuali

Per il personale dipendente delle università gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni (commi 610 e 611).

Nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici

Il comma 612 mette a disposizione le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, **sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale** previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018).

La norma trova applicazione anche per le università, in quanto la Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale è disciplinata dall'**art. 44 del CCNL 2016-2018** del comparto Istruzione e ricerca.⁷

Per le università si prevede che l'**incremento massimo percentuale** del monte retributivo del 2018 trovi applicazione in sede di contrattazione collettiva nazionale⁸.

Contratti specializzazione medica

Il comma 260, art. 1, della legge di stabilità in commento stabilisce l'**incremento del numero** dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'art. 37, d.lgs. n. 368/1999, autorizzando l'ulteriore spesa ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale fissato al comma 258, così definita:

- 194 milioni per il 2022;
- 319 milioni per il 2023;
- 347 milioni per il 2024;
- 425 milioni per il 2025;
- 517 milioni per il 2026;
- 43 milioni a decorrere dal 2027.

Si segnala la possibilità di conferire, anche nell'anno 2022, **incarichi di lavoro autonomo** a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso (comma 268, lett. a).

Incarichi e personale del SSN

La lettera a) del comma 268 consente che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano conferire, mediante **avviso pubblico e selezione per colloquio orale**:

- incarichi di lavoro autonomo (compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) ai **medici specializzandi** iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso
- incarichi individuali a tempo determinato al **personale delle professioni sanitarie** e ad operatori socio-sanitari.

⁷ Non è stata data diretta applicazione, invece, all'art. 3, comma 1, del d.l. 80/2021, il quale ha previsto un'ulteriore area funzionale, ai fini dell'inquadramento del personale (non dirigenziale) di elevata qualificazione, demandando l'istituzione della stessa area alla contrattazione collettiva, fermo restando, per il restante personale non dirigenziale, il principio dell'articolazione in almeno tre distinte aree funzionali (nuovo art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001).

⁸ Per le amministrazioni statali, si prevede uno stanziamento ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55% del monte retributivo del 2018 relativo al personale.

Queste facoltà sono esercitabili anche mediante **proroga** (non oltre al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 stipulati in base alle relative norme transitorie e nel rispetto di due condizioni:

1. limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN (comma 269)
2. previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Stabilizzazioni nel SSN. La lettera b) del comma 268 in commento prevede nuove norme transitorie per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli che non sono più in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023 e nel rispetto dei limiti generali di spesa, nonché secondo i criteri e le modalità posti dalla medesima lettera b).

L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti, le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022.

Spesa per il personale del SSN. Il comma 269 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale:

1. estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-2021;
2. si riformula la previsione relativa all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Per approfondimenti sugli interventi in ambito sanitario vedi il Dossier Vol. I ([Ambito sanitario: commi 268 e ss.](#))

Piano integrato di attività e organizzazione delle PA (rinvio)

Si segnala che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. **decreto "Milleproroghe"**) ha disposto che, *in sede di prima applicazione*, il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione, recentemente introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 80/2021, deve essere adottato **entro il 30 aprile 2022** (anziché il 31 gennaio), senza che vengano applicate le sanzioni relative all'adozione dei seguenti documenti:

- a) **Piano della performance** (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- b) **Piano organizzativo del lavoro agile**, c.d. POLA (art. 14, comma 1, legge 124/2015);
- c) **Piano triennale dei fabbisogni del personale**⁹ (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001);

⁹ Per quanto riguarda il sistema universitario, con riferimento alla programmazione triennale del personale, continua ad essere applicabile, *in quanto legislazione speciale*, il [d.lgs. 49/2012](#), recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

Riferimento normativo: [art. 1, comma 12, lett. a, d.l. 228/2021](#). La norma è suscettibile di ulteriori modificazioni in sede di conversione in legge del menzionato decreto-legge 228/2021 (entro il 1° marzo 2022).

3.RAPPORTO DI LAVORO

Congedo paternità

Il comma 134 rende **strutturale, dal 2022**, il congedo di paternità sia obbligatorio (10 giorni) che facoltativo (1 giorno).

Il **congedo obbligatorio** spetta al padre lavoratore dipendente (di cui all'art. 4, comma 24, lett. a), legge n. 92/2012), per un periodo di **10 giorni** da usufruire entro 5 mesi dalla nascita, come già previsto per il 2021 (comma 134, lettere a) e b), che modifica l'art. 1, comma 354, legge n. 232/2016).

Inoltre, si dispone che dal 2022 il padre **possa astenersi per un ulteriore giorno**, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria della madre stessa (comma 134, *lett. c*, art. 1, della legge di stabilità in commento).

Si ricorda che la fruizione del congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) si applica anche ai casi di **morte perinatale** (art. 1, comma 25, legge n. 178/2020).

Ex lettori di lingua straniera

Il comma 305, reca disposizioni volte a consentire la ripartizione delle risorse necessarie alla **ricostruzione di carriera** degli ex lettori di lingua straniera **senza la necessità di stipulare previamente i contratti integrativi** in sede locale (dando seguito alle eccezioni sollevate dalla Commissione europea).

In particolare, viene modificato ulteriormente l'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge n. 167/2017 (Legge europea 2017), sul quale erano già intervenute progressive proroghe del termine per il perfezionamento dei contratti integrativi (da ultimo, l'art. 33, comma 2-quater, del d.l. 104/2020). In particolare, si sopprime la previsione in base alla quale le risorse possono essere ripartite esclusivamente fra le università che hanno perfezionato i contratti integrativi di sede entro il (già trascorso) 30 giugno 2021.

Parità di genere: Osservatorio nazionale e certificazione

I commi da 139 a 148, art. 1, della legge di stabilità in commento prevedono l'adozione di un **Piano strategico nazionale** per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'art. 19, comma 3, del d.l. n. 223/2006) che, al fine di finanziare il suddetto Piano, viene incrementato di 5 mln di euro dal 2022 (commi 139 e 148).

A tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un **Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere**, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Si ricorda che l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere, riferita all'arco temporale 2021-2026, è stata annunciata dal Governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) con l'obiettivo, tra gli altri, di raggiungere entro il 2026 un incremento di cinque

punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).

Gli obiettivi del Piano, in coerenza con quelli previsti dalla Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, sono (comma 140):

- a) individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere;
- b) colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;
- c) raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;
- d) affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;
- e) conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

Approfondimenti:

- Dossier Vol. I - art. 1, commi 1-296 ([commi da 139 a 148](#));
- [scheda sulla parità di genere](#) nell'ambito del dossier del Servizio Studi.

C.FISCALI E PENSIONI

In questa sezione si commentano le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2022 relative trattamento fiscale delle persone fisiche che lavoro presso le università.

Le novità fiscali **per le imprese** di possibile interesse per le università sono riportate nella sezione "[Ricerca e trasferimento tecnologico](#)".

1.TRATTAMENTO FISCALE PERSONE FISICHE

Per maggiori approfondimenti sugli interventi in materia fiscale per le persone fisiche si veda il Dossier Vol. I - art. 1, commi 1-296 ([Trattamento fiscale persone fisiche, commi 2-9](#)).

IRPEF

I commi da 2 a 4 ridisegnano i lineamenti fondamentali dell'IRPEF:

- a) **scaglioni e aliquote:** soppressa l'aliquota del 41%; la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% (redditi da 15.000 a 28.000 euro); la terza passa dal 38 al 35% (redditi fino a 50.000 euro), mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (comma 2, lett. a);
- b) **rimodulazione delle detrazioni** per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. In particolare, per il **lavoratori dipendenti** e redditi assimilati¹⁰ (*lettere b* del comma 2, n. 1 e del comma 2, n. 2, le quali introducono, rispettivamente, i commi 1 e 2 all'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986):
 - i) viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a **15.000 euro** (ferma la misura di 1.880 euro della detrazione);

¹⁰ Tra i "redditi assimilati" rientrano anche:

- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art 50, comma 1, lettera c) del TUIR);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art 50, comma 1, lettera b) del TUIR);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente (art 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR).

- ii) la seconda soglia di reddito passa da 15.000 a **28.000** euro e la misura della detrazione base passa da 978 a 1.190 euro (per un reddito pari a 15.000 euro e che decresce fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro);
 - iii) la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a **50.000** euro e la detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro (per redditi pari a 28.000 euro, che decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro);
 - iv) si prevede un aumento di **65 euro** della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra **25.000 e 35.000** euro.
- c) **Addizionali.** Di conseguenza, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette modifiche, sono differiti alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali (commi 5-7).

Trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro)

Il comma 3 (art. 1 della legge di stabilità in commento) modifica l'art. 1 del decreto-legge n. 3/2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, il comma 3 dispone la **riduzione a 15.000 euro** (prima era 28.000 euro) il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a **1.200 euro** in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020).

Dall'altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso **tra 15.000 e 28.000 euro**, ma *in presenza di una specifica condizione*: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma stessa¹¹ deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda (lettera a), n. 1 del comma 3).

Viene poi abrogato l'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 3/2020, che prevede un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3), in considerazione delle modifiche alle detrazioni per tipologie di reddito disposte dalle norme in esame.

Infine, la lettera a) del comma 3, al n. 2, modifica con finalità di coordinamento il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 3/2020.

IRAP

Il comma 8 esenta da IRAP, a partire dal periodo d'imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 446/1997.

¹¹ Le detrazioni individuate dalla norma sono le seguenti: per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Rientro cervelli

Il comma 763 amplia l'operatività della disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori, aggiungendo due commi all'art. 5 del decreto-legge n. 34/2019 (commi 5-ter e 5-quater).

In particolare viene estesa ai docenti e ricercatori **rientrati in Italia prima del 2020** la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al **numero dei figli** e all'acquisto di una **unità immobiliare ad uso residenziale** in Italia.

L'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010 reca un'agevolazione fiscale – ai fini IRPEF ed IRAP – diretta ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero per esercitarvi la loro attività lavorativa. L'art. 5 (commi da 1 a 5) del decreto-legge n. 34/2019 è intervenuto sulle agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Ai sensi del **nuovo comma 5-ter dell'art. 5 del decreto-legge n. 34/2019**, i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter (esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti ed esclusione dei medesimi emolumenti dalla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive), **previo versamento di:**

- a) un importo pari al **10%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 78/2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione, alternativamente:
 - i) ha **almeno un figlio minorenni**, anche in affido preadottivo, oppure
 - ii) è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al **5% dei redditi** di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 44, d.l. n. 78/2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se:

- i) il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha **almeno tre figli minorenni**, anche in affido preadottivo, e
- ii) diventa o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in proprietà.

Il successivo nuovo comma 5-quater (art. 5, d.l. 34/2019) rinvia a un **provvedimento dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione delle modalità di esercizio della suddetta opzione.

2.PENSIONI

Pensione anticipata (Quota 102)

Il comma 87, art. 1, della legge di stabilità in commento, introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che **nel corso del 2022** raggiungeranno i requisiti di età anagrafica pari a **64 anni** e di anzianità contributiva pari a **38 anni** (c.d. Quota 102).

Viene così **integrata la disciplina del trattamento di pensione anticipata**, modificando, in particolare, l'art. 14 del d.l. n. 4/2019, che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. "quota 100"), la cui applicazione è prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 (fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).

Conseguentemente, al nuovo istituto vengono **estese le disposizioni** attualmente dettate per "quota 100" e in particolare:

- **per i dipendenti pubblici:**
 - la **non applicabilità del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età**, prevista dall'art. 14, comma 6, lett. d), d.l. n. 4/2019, anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata "Quota 102" (comma 87, *lett. b*);
 - il riconoscimento dell'**indennità di fine servizio**, previsto dall'art. 23, comma 1, d.l. n. 4/2019, al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del personale degli enti pubblici di ricerca (comma 87, *lett. e*);
- la facoltà, prevista dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 4/2019, di **cumulare i periodi assicurativi** non coincidenti nelle stesse gestioni amministrative dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni (comma 87, *lett. b*);

- la **non cumulabilità**, prevista dall'art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, **con i redditi da lavoro dipendente o autonomo**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (comma 87, lett. b);
- la possibilità di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 4/2019, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2021 (comma 87, lett. d).

In tema di pensione anticipata vedi anche Dossier Vol. I ([Pensione anticipata, commi 87-88](#)).

Opzione donna

Il comma 94 proroga il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", **per l'anno 2022**, nei confronti delle lavoratrici che **entro il 31 dicembre 2021** hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni** e un'età pari o superiore a **58 anni** per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Per approfondimenti vedi Dossier Vol. I - art. 1, commi 1-296 ([Opzione donna, comma 94](#))

D.STUDENTI

Convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

Il comma 731 (art. 1 della legge di stabilità in commento) estende al 2022 l'**esenzione dall'imposta di bollo** per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 41/2021.

Il comma 1 del citato art. 10-bis di tale disposizione prevede che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, si applica, per l'anno 2021 (e ora **anche per l'anno 2022**), anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997.

1.DIRITTO ALLO STUDIO

Dottorandi: incremento importo delle borse di studio

All'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca sono destinati € 15 mln per il 2022 ed € 30 mln annui dal 2023 (si prevede un **incremento di € 540** per ogni borsa di dottorato). L'incremento sarà definito con decreto del MUR, da adottare **entro il 31 marzo 2022** (comma 297, lett. e, art. 1 della legge in commento).

Spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali

Il comma 298 incrementa il FFO per il 2022, al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università.

In particolare, il FFO è incrementato di € 2 mln per il 2022 per contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000.

Le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università, devono essere determinate con il decreto annuale di ripartizione del FFO.

Accesso alla rete di connessione dati da parte di studenti universitari

Il comma 299 modifica la disciplina relativa alle voci di costo considerate ai fini della **determinazione dell'importo standard della borsa di studio** per gli studenti delle università (oltre che delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), con l'obiettivo è quello di includere in tali voci anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati.

A tal fine, modifica l'art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 68/2012, includendo nella **voce di costo "materiale didattico"** anche:

- la spesa per l'acquisto di **personal computer** ed altri strumenti o attrezzature tecniche o informatiche;
- la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di **miglioramento del servizio di connessione** dati di rete personale o domestica, in modo da consentire la navigazione senza fili mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, ove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare.

La modifica è diretta a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumenti digitali nell'erogazione della didattica agli studenti delle università.

Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati

Il comma 300 incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati di cui al d.lgs. n. 68/2012 (non invece alle residenze universitarie statali).

L'intervento normativo in esame si inquadra nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e, in particolare, del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti. Rispetto a tale esigenza, si segnala che nell'ambito del PNRR si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026.

2.MOBILITÀ INTERNAZIONALE STUDENTI

Mobilità degli studenti universitari

Il comma 306 mira a rafforzare la mobilità degli studenti universitari italiani. A tal fine, stanziava 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni. 2022, 2023 e 2024 in favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE.

Nello specifico, il predetto stanziamento è **assegnato all'INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +**. La finalità della disposizione è quella di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari.

Mobilità degli studenti universitari stranieri

L'art. 1, comma 307, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è volto a rafforzare la mobilità degli studenti universitari stranieri.

A tal fine **assegna all'Associazione Uni-Italia** 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un milione di euro per l'anno 2024 al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri.

E.RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

La legge di stabilità in commento prevede diversi interventi in materia ricerca, che possono essere suddivisi in 3 categorie:

- 1) Incentivi e agevolazioni per il personale di ricerca: vedi [Piano straordinario assunzioni e Rientro cervelli \(agevolazioni fiscali\)](#);
- 2) Finanziamento di specifici fondi (vedi *infra*);
- 3) Incentivi per il trasferimento tecnologico alle imprese (vedi *infra*).

Soppressione dell'Agenzia nazionale per la ricerca

Il comma 314 abroga le disposizioni della legge di stabilità 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (che avrebbe dovuto essere dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del MUR). In particolare, abroga l'art. 1, commi da 240 a 248, della legge n. 160/2019, già in precedenza oggetto di varie modifiche, senza però trovare mai concreta attuazione.

1.FONDI E ALTRI FINANZIAMENTI

Fondo perequativo università non statali del Mezzogiorno

Il comma 301, introdotto dal Senato, finanzia anche **per il 2022 e il 2023**, il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.

Il Fondo è stato istituito al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, per mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stati definiti con **DM 619 del 20 maggio 2021**, il quale ha disposto che le risorse sono destinate alle università non statali **non telematiche** del Mezzogiorno

Fondo italiano per la scienza

Il comma 311 incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per **l'anno 2023** e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il Fondo italiano per la scienza è stato istituito dall'art. 61 del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. sostegni bis), con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Con l'incremento disposto dal comma 311 in commento, la dotazione del Fondo è dunque pari **per il 2023 a 200 milioni di euro, per il 2024 a 250 milioni di euro e dal 2025 in avanti a 150 milioni di euro.**

Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, secondo criteri e modalità di assegnazione delle risorse che si conformano a

procedure competitive **ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC)**, con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" (volti a sostenere progetti coordinati da ricercatori nella fase iniziale della carriera) e "Advanced Grant" (destinato a sostenere progetti coordinati da ricercatori affermati nel proprio campo).

Si ricorda che con il [decreto ministeriale n. 841 del 15 luglio 2021](#) sono stati individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo. Nello specifico, lo stanziamento annuale di bilancio del Fondo viene destinato, di norma, per il 40% allo schema di finanziamento denominato Starting Grant e per il 60% allo schema Advanced Grant.

Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate

Il comma 312 istituisce il fondo denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di:

- **50 milioni di euro per l'anno 2022;**
- 150 milioni di euro per l'anno 2023;
- 200 milioni di euro per l'anno 2024;
- 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.

La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la **valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale**.

Il secondo periodo del comma in commento demanda a un decreto del MUR, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di **cofinanziamento a carico di soggetti privati**.

Fondo per la diffusione della cultura della legalità

I commi 774-778 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) il Fondo per la diffusione della cultura della legalità. In particolare, il Fondo, con una dotazione di **€ 1 mln per il 2022**, è destinato alle università statali italiane allo scopo di "favorire **attività seminariali e di studio, iniziative studentesche**, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza" (commi 774-775).

I criteri e le attività finanziabili e le linee guida per l'organizzazione delle attività saranno stabiliti con **decreto del MUR**, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 776). Entro i successivi 90 giorni il **MUR emana un bando** per ripartire le risorse fra le università statali che presentino uno o più progetti (comma 777).

Partecipazione degli studenti. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, le università destinatarie delle risorse provvedono ad avviare le procedure, garantendo la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti (comma 778).

Fondo cultura

L'art. 1, comma 349, rifinanzia il Fondo per la cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Il Fondo per la cultura è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 184, d.l. n. 34/2020 ed è finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la

conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Fundraising. Si prevede che la dotazione del Fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, consistente anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

Con decreto interministeriale MIBACT-Economia e finanze n. 546 del 30 novembre 2020 sono state stabilite modalità e condizioni di funzionamento del predetto Fondo:

a) 30 milioni di euro alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del **patrimonio culturale materiale e immateriale;**

b) 20 milioni di euro al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Per quanto concerne l'assegnazione dei 30 milioni è stato previsto un bando per la selezione dei progetti, da parte di una commissione di esperti designati dal Ministero, a cui possono partecipare le amministrazioni pubbliche, tra cui **anche le università.**

2.IMPRESE: PATENT BOX, RICERCA E SVILUPPO

Patent box (agevolazioni fiscali)

Il comma 10, art. 1, legge di stabilità in commento modifica la disciplina del nuovo *patent box*, contenuta nell'art. 6 del decreto-legge n. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli)¹².

Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo *patent box*, **sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo.**

Viene modificata la **disciplina transitoria** di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo *patent box* chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.

Infine, viene introdotto un meccanismo di c.d. *recapture*, in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di *patent box*, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (nuovo comma 10-bis dell'art. 6, d.l. 146/2021).

Per approfondimenti si veda il Dossier Vol. I - art. 1, commi 1-296 ([commi 10 e 11](#)).

Per la disciplina previgente del *patent box* vedi il [dossier dell'Agenzia delle entrate](#).

Transizione 4.0

Il comma 44, art. 1, legge bilancio in commento proroga e rimodula la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti** in beni strumentali nuovi. In estrema sintesi:

¹² Rispetto al vigente art. 6, d.l. 146/2021, restano esclusi, quindi, i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

- per gli investimenti in **beni materiali funzionali** alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali** (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", la durata dell'agevolazione è prorogata al 2025 (per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024).

Ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica

Il comma 45, art. 1, legge di stabilità n. 234/2021 in commento modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1 della legge di stabilità 2020 (l. n. 160/2019).

La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in **ricerca e sviluppo**, viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.
- il credito d'imposta per le attività di **innovazione tecnologica e di design** e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10% e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% sempre nel limite di 4 milioni (comma 45).

Per approfondimenti si veda il Dossier Vol. I - art. 1, commi 1-296 ([commi 44 e 45](#)).

Adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Il comma 398, art. 1, legge di stabilità n. 234/2021, modifica i commi 1, 3 e 4 dell'art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), del d.l. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis).

Si ricorda che l'art. 1-septies, del d.l. 73/2021 detta disposizioni, applicabili per i **contratti in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021 (**al 25 luglio 2021**), volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, il comma 1, art. 1-septies del d.l. 73/2021 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione, entro il 31 ottobre 2021, dei materiali da costruzione più significativi che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8%.

La legge di stabilità in commento (art. 1, comma 398, lettera a) modifica questo comma 1, dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, estendendo agli **aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021** (e non solo nel primo semestre, come invece previsto originariamente) la rilevazione da effettuare con decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si osserva comunque che la norma in esame tiene ferma la previsione vigente secondo cui essa si applica ai contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, escludendo pertanto dall'ambito di applicazione i contratti la cui esecuzione abbia avuto inizio sempre nel 2021 ma successivamente al 25 luglio 2021.

Il comma 2 dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, che non ha subito modifiche rispetto alla versione originaria, stabilisce che le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nei suddetti decreti ministeriale, danno luogo alle relative **compensazioni, anche in deroga** a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

Il comma 3, dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021 (come modificato dal comma 398, art. 1, lettera b), precisa che la compensazione viene determinata con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni **eseguite e contabilizzate** dal direttore dei lavori **entro il 31 dicembre 2021** (rispetto al 30 giugno 2021, previsto dal testo originario) e si applica per gli aumenti dei materiali, individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 1, eccedenti l'8%, qualora riferita a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10% complessivo, qualora riferita a più anni. La variazione è calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta.

Il comma 4, dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, nella nuova versione, stabilisce che le richieste di compensazione per le variazioni in aumento devono essere presentate dall'appaltatore alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della pubblicazione in Gazzetta ufficiale di ciascuno dei due decreti ministeriali previsti dalla lettera a) del comma 398 in commento. Per quanto concerne, invece, le variazioni in diminuzione, la stazione appaltante procede d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento.

Il comma 5, dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, che non ha subito modifiche, precisa che per tutte le lavorazioni **eseguite e contabilizzate negli anni precedenti il 2021** si dovrà prendere a riferimento la normativa relativa alle variazioni dei prezzi prevista dai precedenti decreti

ministeriali adottati ai sensi dell'art. 133, comma 6, del d.lgs. 163/2006 (vecchio Codice degli appalti) e dell'art. 216, comma 27-ter, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il comma 6 stabilisce che le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, e le somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano già stati effettuati i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Il comma 7, dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, prevede che, qualora le stazioni appaltanti non abbiano sufficienti risorse, tra quelle individuate dal comma 6, per procedere con il saldo delle compensazioni, possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito **Fondo per l'adeguamento dei prezzi** istituito dal successivo comma 8, con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. Il comma 399, art. 1, della legge di stabilità n. 234/2021 reca, infine, l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per le finalità di cui al comma 398, con conseguente incremento del Fondo di cui al comma 8 del citato art. 1-septies del d.l. 73/2021, per un pari importo per l'anno 2022.

Modifica del codice civile in tema di appalti (trasporti)

L'art. 1, comma 819, della legge di stabilità n. 234/2021, introduce l'art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose), al codice civile, in materia di appalti.

In particolare si prevede che, qualora l'appalto abbia per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di **trasferimento di cose da un luogo a un altro** si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili.